SENATO DELLA REPUBBLICA

VII LEGISLATURA

(N. 1408)

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori DEL NERO, COLLESELLI, MANCINO, TREU e MAZZOLI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 12 OTTOBRE 1978

Inquadramento nel ruolo di direttore di sezione di alcune categorie di impiegati della carriera direttiva degli Istituti di ricerca e di sperimentazione agraria

ONOREVOLI SENATORI. — L'ordinamento degli Istituti di ricerca e di sperimentazione agraria è attualmente regolato dal decreto del Presidente della Repubblica 23 novembre 1967, n. 1318, emanato in esercizio della delega conferita al Governo dall'articolo 3 della legge 27 ottobre 1966, n. 910.

Precedentemente, la materia era regolata dalla legge 15 dicembre 1961, n. 1304, che aveva modificato le disposizioni contenute nel regio decreto 29 maggio 1941, n. 489, e nel regio decreto-legge 25 novembre 1929, n. 2226.

In particolare, per quanto concerne il personale del ruolo direttivo degli Istituti di ricerca e di sperimentazione agraria, il decreto del Presidente della Repubblica 23 novembre 1967, n. 1318, ha nuovamente previsto l'istituzione di un ruolo intermedio, denominato dei direttori di sezione, tra il ruolo di direttore ed il ruolo di sperimentatore.

Questo ruolo intermedio, seppure con altra denominazione (era infatti chiamato di vice direttore o aiuto-direttore), era previsto sia dal regio decreto-legge 25 novembre 1929, numero 2226, che dal regio decreto 26 maggio 1941, n. 489, con accesso mediante un concorso per esami riservato agli sperimentatori.

La legge 15 dicembre 1961, n. 1304, che tra l'altro si occupò del personale degli Istituti di sperimentazione agraria soltanto incidentalmente, abolì il ruolo intermedio prevedendo, nelle norme transitorie, l'inquadramento degli aiuti direttori (i primi dei quali, è bene ricordarlo, erano stati nominati in quanto vincitori di un concorso per esame) nella qualifica di sperimentatore, sia pure con il mantenimento della qualifica *ad personam*.

Da ultimo, il decreto del Presidente della Repubblica 23 novembre 1967, n. 1318, rilevando l'opportunità di un ruolo intermedio tra quello di direttore e quello di sperimentatore, ha istituito il ruolo di direttore di sezione, strutturato su quattro classi di stipendio, e ne ha previsto l'accesso mediante concorso per titoli ed esami.

Nella legge suddetta non è espressamente previsto che coloro i quali, in vigenza del re-

TIPOGRAFIA DEL SENATO (1600) — 2-3-4

gio decreto 29 maggio 1941, n. 489, avevano superato il concorso per esami divenendo aiuto-direttore e che in applicazione della legge 15 dicembre 1961, n. 1304, erano stati inquadrati nel ruolo inferiore di sperimentatore, venissero invece inquadrati nel ruolo dei direttori di sezione, come era nella logica dei fatti.

Questo personale infatti aveva in seguito percorso tutta la carriera del ruolo superiore raggiungendo la qualifica di aiuto-direttore di 1ª classe.

Attualmente il numero del personale in parola è composto di poche unità.

Per ovviare ad una situazione determinatasi certamente per il difettoso coordinamento tra le disposizioni legislative temporalmente succedutesi, che ha fatto sorgere alcune involontarie ingiustizie, evitate invece nella legge sul riordinamento dell'Istituto dei tabacchi, grazie alla esperienza acquisita con l'applicazione della legge 1318, si propone l'unito disegno di legge, composto di un articolo unico, che prevede l'inquadramento, anche in soprannumero, del personale della carriera direttiva degli Istituti di sperimentazione agraria che, all'entrata in vigore della legge 1304 del 1961, rivestiva la qualifica di aiuto-direttore di 1ª classe nel ruolo dei direttori di sezione di cui alla tabella *A* dell'allegato 1 al decreto del Presidente della Repubblica 23 novembre 1967, n. 1318, con l'attribuzione della qualifica cui è annesso l'ex coefficiente pari a quello della qualifica rivestita alla data di entrata in vigore della presente legge e con la conservazione dell'anzianità acquisita nella qualifica stessa.

DISEGNO DI LEGGE

Articolo unico.

Il personale della carriera direttiva degli Istituti di ricerca e di sperimentazione agraria che, all'entrata in vigore della legge 15 dicembre 1961, n. 1304, rivestiva la qualifica di aiuto-direttore di cui alla abella *G* annessa al regio decreto 29 maggio 1941, n. 489, in quanto vincitore del concorso per esame speciale bandito in applicazione del decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 4, sono inquadrati, anche in soprannumero, negli istituti di appartenenza, nel ruolo dei direttori di sezione di cui all'allegato I, tabella *A*, del decreto del Presidente della Repubblica 23 novembre 1967, n. 1318, con l'attribuzione della qualifica cui è annesso l'ex coefficiente pari a quello della qualifica rivestita alla data di entrata in vigore della presente legge e con la conservazione dell'anzianità acquisita nella qualifica stessa.